

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1979, n. 23.

Indennità ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate stabiliscono preventivamente il calendario delle sedute ordinarie che, di norma, sono quattro settimanali e si svolgono nelle sedi proprie del comitato o delle sezioni nelle normali ore di ufficio.

Art. 2.

Ai componenti sia effettivi che supplenti del comitato egionale di controllo e delle sezioni decentrate è attrinuita una indennita di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nella seguente misura:

L. 25.000 al presidente o a chi lo sostituisce in sua

L. 20.000 a tutti gli altri componenti.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che non hanno la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici.

Se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione di mezzo privato, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il comune di residenza e quello sede dell'organo di con- la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Retrollo, la spesa è rimborsata nella misura prevista dall'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44.

L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata preventivamente dall'assessore competente.

Art. 3.

Ai componenti che per ragioni del loro ufficio si rechino, con relativa autorizzazione, fuori della località in cui ha sede l'organo di controllo, oltre il rimborso delle spese di trasporto di cui all'articolo precedente, compete il trattamento econonico di missione previsto per i funzionari direttivi dall'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44.

Art. 4.

Le indennità ed il rimborso spese di cui agli articoli precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1979 mediante la disponibilità dello stanziamento previsto al capitolo n. 528014 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 9 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. 24.

Provvedimenti per il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 3 aprile 1978, ciascun dipendente del disciolto ente Maremma in atto in servizio presso l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), ha diritto a conseguire, a sua domanda, la liquidazione anticipata del proprio conto individuale sul « fondo di previdenza del personale » del disciolto ente Maremma pari all'importo maturato alla data del 4 maggio 1978 con contestuale estinzione dei mutui e delle anticipazioni eventualmente concesse.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso delgione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. 25.

Modifica della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, concernente: « Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio».

> IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 è aggiunto il seguente punto c):

« c) le eventuali spese relative a pedaggi autostradali per percorsi effettuati nell'ambito del territorio re-